



COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE

Provincia di Bergamo

☎ 035/6320211

Piazza San Salvatore 11

C. F. 00533860169

N. 58/2019 Reg. Ordinanze

Prot. n. 8182/19

Almenno San Salvatore, lì 05.09.2019

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL TAGLIO DI RAMI E ALBERI IN PROPRIETA' PRIVATA, INTERFERENTI CON SEDI STRADALI O CON SPAZI PUBBLICI

IL SINDACO

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art.15 della L. n. 225 del 22.02.1992, il Sindaco è l'autorità comunale di Protezione Civile;
- l'art.54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

TENUTO CONTO che da una ricognizione fatta sul territorio si è potuto constatare che le fasce boschive confinanti con le strade e/o spazi pubblici presenti sul territorio comunale in molti casi non sono oggetto di regolare manutenzione periodica da parte dei proprietari, in particolare si è rilevato quanto segue:

1. siepi che invadono la sede viaria e/o i marciapiedi ed i passaggi pedonali;
2. rami protesi sulla sede viaria, di piante poste a dimora in giardini ovvero in aree incolte o boscate;
3. piante, radicate in aree incolte o boscate poste lungi il ciglio delle strade, con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria;
4. piante, radicate in giardini, aree incolte o aree a bosco, con seccumi, marcescenze, rami spezzati a seguito di passati eventi meteorologici avversi, e suscettibili di caduta sulla sede viaria prospiciente;
5. piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in posizioni pericolose, che nascondano o limitano la visibilità dei segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
6. piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in modo che il fogliame, che da esse si stacca, cada in fossi e cunette a lato delle strade, con conseguente minor efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche in caso di precipitazioni atmosferiche;

RAVVISATA la necessità di mantenere controllata la crescita delle essenze arboree, imponendo l'obbligo a carico dei privati confinanti con le sedi stradali e/o spazi pubblici di qualsiasi genere del taglio di rami ed alberi che possano, in caso di caduta causare danni materiali e all'incolumità pubblica;

RITENUTO pertanto necessario, ai fini della prevenzione della pubblica incolumità e della sicurezza, far provvedere agli intestatari, come risultanti dalle visure catastali, ad adottare gli eventuali provvedimenti conseguenti;

CONSIDERATO che la norma è posta a tutela della sicurezza degli utenti delle strade, e' evidente che la collaborazione dei cittadini interessati ha grande importanza poiché un'eventuale loro trascuratezza può essere causa di incidenti con conseguenze gravi che si possono ripercuotere anche sul piano penale e dei danni in caso di accertata omissione;

VISTI:

- gli artt. 16 e 29 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada);
- l'articolo 26 del D.P.R. 16 dicembre 21992 n. 495 Regolamento di Attuazione del Codice della Strada;
- gli artt. 7 bis, 50 e 54 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000;
- gli artt. 892, 894, 895, 896 del Codice Civile;

ORDINA

A tutti i proprietari, o comunque detentori a qualsiasi titolo, di aree, fondi ed immobili prospicienti le sedi stradali Comunali, Provinciali e/o spazi pubblici, di provvedere e ripetere periodicamente i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di evitare quanto in premessa elencato dal punto 1 al punto 6;

A tutti i proprietari, o comunque detentori a qualsiasi titolo, di aree, fondi ed immobili inseriti in zone boschive, di provvedere e ripetere periodicamente i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di mantenere sgombra la vegetazione per una fascia con profondità di metri 6.00 dal ciglio stradale o da spazi pubblici;

Detti interventi dovranno essere eseguiti in prima istanza entro 30 giorni dall'emanazione della presente ordinanza e successivamente, in maniera periodica, al fine di garantire una regolare manutenzione ed un adeguato atto di conservazione delle fasce boschive e del verde in genere;

Nel caso in cui alberi o ramaglie di qualsiasi genere, cadano o protendano le proprie fronde sulla sede viaria e/o spazi pubblici a seguito di eventi atmosferici di particolare intensità, i proprietari sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile, oltre che essere considerati, a tutti gli effetti di legge, civilmente e penalmente responsabili dei danni causati a cose o persone;

AVVERTE

Che scaduti i termini predetti, il Comune valuterà le singole situazioni avverse, verificandone le eventuali condizioni di pericolosità, e nel caso di accertata necessità, agli interessati che non procedano autonomamente alle prescrizioni di cui sopra, saranno addebitate le spese relative ai lavori, che saranno eseguiti dall'Amministrazione Comunale;

DISPONE

Che i contravventori alla presente Ordinanza siano passibili di sanzioni amministrative **da € 159,00 ad € 639,00** stabilite dall'Art. 29 del Codice della Strada, nonché quelle previste all'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 **da € 25,00 ad € 500,00** e l'applicazione delle procedure di cui all'art. 16 c. 1 della L. n. 689 del 24.11.1981;

Che la presente Ordinanza sia notificata dall'Ufficio Messaggio a:

- Settore Ufficio Tecnico, SEDE;
- Settore Affari Generali, SEDE;
- Comando Polizia Locale, SEDE;
- Provincia di Bergamo – Servizio Ambiente – Gestione del Paesaggio, Via Sora n. 4 Bergamo;
- Provincia di Bergamo – Servizio Sviluppo agricolo e forestale, Via F.lli Calvi n. 10 Bergamo;
- Comando Gruppo Carabinieri Nucleo Forestale, via Zuccala n. 1 Almenno San Salvatore;

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di controllare l'esecuzione del presente atto;

RENDE NOTO

Che la presente Ordinanza viene pubblicata all'albo Pretorio Comunale, sul sito internet del Comune e sulle bacheche pubbliche;

Che avverso al presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990, ricorso al TAR Lombardia entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni della pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale. Il ricorso deve essere inviato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche a questa Amministrazione Comunale.

IL SINDACO

Michele Sarchielli

Documento firmato digitalmente